**N. R.G. 2017/50748**

**TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA**

SESTA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **50748/2017** promossa da:

[redacted] con il patrocinio dell'Avv. LA GIOIA CESARE

RICORRENTE

contro

[redacted], con il patrocinio dell'Avv. PALA FRANCESCO

RESISTENTI

Il Giudice dott. Daniele D'Angelo,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 03.11.2017,
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Letti gli atti di causa e vista l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività presentata dall'opponente;

rilevato che il ricorso per decreto ingiuntivo osi fonda sull'accordo di risoluzione sottoscritto dalle parti il 20.09.2009;

preso atto che il ricorrente ha disconosciuto la propria sottoscrizione apposta in calce a detto documento e che i resistenti, nella memoria di costituzione, hanno presentato istanza di verificazione indicando, giusto il disposto dell'art. 216 c.p.c., quale scritture di comparazione i documenti 1, 8 e 9;

considerato che detta eccezione rileva, nella presente fase del giudizio, esclusivamente con riferimento alla richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;

osservato che la giurisprudenza di merito ha chiarito che "non può concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. - e se già concessa va sospesa in forza dell'art. 649 c.p.c. - qualora l'attore opponente abbia tempestivamente provveduto a disconoscere la scrittura privata contro di lui prodotta" (Tribunale di Latina del 20.02.1996);

ritenuto che, a favore di detta opzione interpretativa, sussistono anche disposizioni del codice di rito tra cui l'art. 186 ter c.p.c. secondo cui "la provvisoria esecutività non può essere mai disposta ove la controparte abbia disconosciuto la scrittura privata prodotta contro di lei";

rilevato che il presente giudizio rientra tra quelli per cui è previsto il tentativo obbligatorio di mediazione.



Firmato Da: D'ANGELO DANIELE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: f818d

**P.Q.M.**

Sospende la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo 8772/2017 emesso il 10.04.2017 dal Tribunale di Roma;
assegna alle parti termine di giorni 15 per la presentazione della domanda di mediazione;
rinvia per la verifica dell'incombente e per l'istruzione della causa all'udienza del 22.06.2018 ore 9:30.

Si comunichi.

Roma, 3 novembre 2017

Il Giudice
dott. Daniele D'Angelo



Firmato Da: D'ANGELO DANIELE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: f818d